


RATIONEM REDDERE

Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica
(medioevo e prima età moderna)

A CURA DI
ALESSANDRA BASSANI - MARINA GAZZINI- ANTONIO OLIVIERI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



Milano University Press

Rationem reddere.
**Diritto, assistenza, cultura tecnica e
scientifica (medioevo e prima età moderna)**

a cura di Alessandra Bassani - Marina Gazzini -
Antonio Olivieri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI
"FEDERICO CHABOD"

 Milano University Press

Rationem reddere. *Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica (medioevo e prima età moderna)* / A cura di Alessandra Bassani, Marina Gazzini e Antonio Olivieri. Milano: Milano University Press, 2026. (Quaderni degli Studi di Storia Medievale e di Diplomatica; 10).

ISSN: 2612-3606

ISBN 979-12-5510-433-9 (print)

ISBN 979-12-5510-434-6 (PDF)

DOI 10.54103/2611-318X/2026q10

Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica applica a tutti i saggi proposti un sistema di double-blind peer review. Dopo la valutazione preliminare da parte del Comitato Scientifico, il testo viene inviato in forma anonima a due referee.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 – CC-BY-SA, il cui testo integrale è disponibile all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/Quaderni>

© The Author(s), 2026

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

In copertina: Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Cod. Triv. 185, Alessandro Verini, *Il Mercatante opera utilissima per ciascuno che faccia traffico de diverse mercancie novamente invistigata per alesandro verino milanese intitulado: il mercante, cosa utilissima per ciascuna persona. adì primo de zenaro del 1555, in Milano nell'anno MDLV*, f. 10v. Immagine riprodotta per gentile concessione della direzione della Biblioteca Trivulziana, in seguito a richiesta avente protocollo 207/13A/2025

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica

Direzione

Giuliana Albini.

Comitato Scientifico

Frances Andrews, Ross Balzaretto, François Bougard, Paolo Buffo, Renate Burri, Marta Calleri, Elisabetta Canobbio, Cristina Carbonetti, Maria Nadia Covini, Beatrice Del Bo, Jean-Baptiste Delzant, Corinna Drago, Bianca Fadda, Matteo Ferrari, Andrea Gamberini, Clelia Gattagrisi, Marina Gazzini, Paolo Grillo, Marta Luigina Mangini, Salvatore Marino, Liliana Martinelli, Maddalena Moglia, Micol Long, Hannes Obermair, Elisa Occhipinti, Fabrizio Pagnoni, Roberto Perelli Cippo, Daniel Piñol Alabart, Andreas Rehberg, Antonella Rovere, Kirsi Salonen, Francesco Senatore, Marianna Spano, Francesca Tinti, Folco Vaglianti, Giacomo Vignodelli, Martin Wagendorfer, Lidia Luisa Zanetti Domingues.

Comitato di Redazione

Francesco Bozzi, Elisabetta Canobbio, Marta Luigina Mangini (responsabile di Redazione), Fabrizio Pagnoni, Giacomo Vignodelli.

Sommario

Alessandra Bassani - Marina Gazzini - Antonio Olivieri, <i>Rationem reddere. Un'introduzione ragionata</i>	9
--	---

PARTE PRIMA. QUESTIONI DI DEFINIZIONE

Giuliano Mori, <i>Le storie umanistiche del Quattrocento e l'influenza 'razionalizzante' della tradizione giuridica</i>	27
---	----

Alessandra Bassani, <i>Tentativi di razionalizzazione delle fonti giuridiche nel tardo medioevo: le 'variabili costanti' nelle strategie comunicative dei giuristi</i>	47
--	----

PARTE SECONDA. RAZIONALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, CONTROLLO

Giacomo Todeschini, <i>Logiche contabili e cultura economica come forme del disciplinamento sociale (XIII-XVI secolo)</i>	71
---	----

Marina Gazzini, <i>Razionalizzare per controllare. Gli interventi dei Gonzaga sul Consorzio di Santa Maria della Cornetta di Mantova (XV secolo)</i>	87
--	----

Silvia Di Paolo, <i>Razionalizzare per definire: la normativa amministrativa della Chiesa. Il contributo della stampa incunabola</i>	109
--	-----

PARTE TERZA. IL CREDITO DEI POVERI

Luciano Maffi - Antonio Olivieri, <i>Relazioni, fiducia e comunità. Il microcredito diffuso a Vercelli e nel Vercellese nel Trecento</i>	125
--	-----

Silvia Di Paolo, <i>Assistenza, carità e credito con il patrimonio dei poveri: note intorno alle funzioni degli enti assistenziali</i>	163
--	-----

PARTE QUARTA. MISURE E NUMERI

- Lucia Travaini, *Insegnar l'abaco ai granchi. Contare le monete, misurare i valori* 181
- Raffaele Danna - Stefano Locatelli, *Dalla teoria alla prassi della matematica:
libri d'abaco e pratiche di mercatura nel tardo medioevo* 197
- Andrea Papi, *Prima di Scipione Dal Ferro. L'insegnamento dell'abaco a Bologna
nel Tre-Quattrocento: un sondaggio preliminare* 225
- Giuseppe De Luca - Angela Nuovo, *Libri d'abaco e strumenti didattici
tra Venezia e Milano nella prima età moderna* 249

Razionalizzare per definire: la normativa amministrativa della Chiesa. Il contributo della stampa incunabola

di Silvia Di Paolo

*Rationem reddere. Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica
(medioevo e prima età moderna)*

Dipartimento di Studi Storici 'Federico Chabod'
Università degli Studi di Milano - Milano University Press

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, X
<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 979-12-5510-433-9

ISBN (edizione digitale) 979-12-5510-434-6

DOI 10.54103/2611-318X/31307

**Rationem reddere. Diritto, assistenza, cultura tecnica e scientifica
(medioevo e prima età moderna)**

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, X

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN 979-12-5510-433-9 (edizione cartacea)

ISBN 979-12-5510-434-6 (edizione digitale)

DOI 10.54103/2611-318X/31307

Razionalizzare per definire: la normativa amministrativa della Chiesa. Il contributo della stampa incunabola

Silvia Di Paolo 

Università degli Studi RomaTre 

silvia.dipaolo@uniroma3.it

Nel tardo medioevo la molteplicità ed eterogeneità di fonti tipica dei diversi diritti in cui si articolava lo *ius commune*, la instabile relazione tra i diversi livelli normativi e giurisdizionali e il proliferare di opinioni dei dottori sollevarono importanti questioni di coordinamento fra le componenti dell'ordinamento e di certezza del diritto¹. A più livelli fu promossa la ricerca di ordine e stabilità cercando di controllare le numerose normative locali e particolari e di contenere il valore autoritativo di fatto legale delle innumerevoli *opiniones doctorum*². Se queste, infatti, in molti casi convergevano nella cosiddetta *opinio communis*, in altrettanti divergevano generando controversie.

In un ordinamento di natura prevalentemente casistico, giurisprudenziale come quello di diritto comune³, queste circostanze alimentarono una profonda incertezza del diritto. Nelle università come nelle istituzioni secolari ed ecclesiastiche i giuristi risposero intraprendendo iniziative di razionalizzazione delle diverse componenti del diritto. Queste interessarono tra l'altro la precisazione, organizzazione e circolazione delle fonti ma anche la loro efficacia probatoria in ambito processuale. La rilevanza della prova documentale fu fortemente ampliata rispetto alla testimonianza orale che fino ad allora era stata preponderante⁴.

¹ PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto*, pp. 241-244; CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, pp. 193-200.

² BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*.

³ *The creation of the ius commune*.

⁴ TARANTINO, *La fides instrumentorum*, pp. 120-122.



La dottrina precisò i requisiti formali e sostanziali che consentivano alle varie tipologie di documenti di natura pubblica e privata di costituire prova piena o semipiena delle posizioni giuridiche che essi attestavano.

1. Razionalizzare gli strumenti di controllo: visitare per rendicontare

Nell'ordinamento della Chiesa tardo medievale, in particolare, forme di razionalizzazione toccarono in maniera spiccata la dimensione amministrativa. Furono redatti trattati e prontuari per promuovere la riforma delle istituzioni locali valorizzando il meccanismo principe di controllo della loro gestione: l'antichissimo procedimento della visita pastorale⁵.

In Italia canonisti, vescovi e teologi tra i quali Mariano Sozzini nel 1458, Francesco da Fiesso nel 1460, Giovanni Francesco Pavini nel 1475, Alberto Trotti nel 1476 enfatizzarono il dovere e il diritto di ogni prelado avente dei sottoposti di svolgere periodicamente una *inquisitio de vita et moribus subditorum in temporalibus et in spiritualibus*⁶. Disciplinarono accuratamente ogni fase dell'inchiesta sul modello inquisitorio introdotto da Innocenzo III e avviarono un processo di normazione dei *capitula* di inchiesta⁷ redigendo elenchi sistematici di questioni sui crimini ed eccessi più ricorrenti ma anche delineando un modello di visitatore capace di formulare caso per caso domande puntuali in grado di portare alla luce la realtà delle specifiche situazioni oggetto di indagine⁸.

Questa nuova figura di pastore è accompagnata da notai e tecnici che in primo luogo assistono nell'esame dei verbali redatti dal precedente visitatore, nonché del complesso di scritture contabili, *libri rationum*, registri e di ogni tipo di documentazione che dia conto della gestione spirituale e temporale sottoposta a controllo⁹. In secondo luogo, questi esperti intervengono perché la sua inchiesta lasci traccia di sé con la produzione di un complesso di 'scritture grigie' che viene ora puntualmente previsto¹⁰.

La scrupolosa verifica della documentazione è finalizzata ad accertare anche l'osservanza di pene e sanzioni che siano state eventualmente comminate dal precedente visitatore per correggere abusi ed eccessi emersi nel corso della sua inchiesta.

Coloro che sono visitati sono quindi chiamati a dare conto della propria complessiva condotta di governo spirituale e temporale. Il messaggio di riforma formulato in questi trattati presenta la visita pastorale quale occasione per la singola

⁵ NUBOLA, *Conoscere per governare*; NUBOLA - TURCHINI, *Fonti ecclesiastiche*; MAZZONE - TURCHINI, *Le visite pastorali*.

⁶ DI PAOLO, *Quaero quid sit visitatio*.

⁷ VUILLEMIN, *Quelques nuances de gris*.

⁸ NAPOLI, *Ratio scripta et lex animata*.

⁹ *Visite pastorali in diocesi*, p. 23.

¹⁰ DI PAOLO, *La ordinaria amministrazione*, pp. 262-264. Per una importante raccolta di studi sulle scritture grigie, v. *Écritures grises*, in cui è compreso anche lo studio appena citato.

istituzione visitata di riflettere su stessa, di correggersi e riformarsi, giacché è chiamata a *reddere rationem* del proprio operato¹¹. D'altronde la visita è di fondamentale importanza anche per la Chiesa universale, dal momento che costituisce lo strumento principe di conoscenza, cura e controllo del complesso delle realtà locali.

L'impegno nel razionalizzare la visita, intesa quale momento di esercizio di autorità, da parte di chi è chiamato a governare ma anche di conoscenza e cura dei sottoposti, si tradusse quindi nel definire e regolare le singole fasi del procedimento attraverso la produzione di formulari di domande, trattati e proutuari.

2. La normativa esterna al corpus iuris e lo strumento della stampa

Oltre ai procedimenti deputati alla conoscenza, al controllo e alla riforma delle istituzioni locali, furono oggetto di processi di razionalizzazione fonti rilevantissime dell'ordinamento della Chiesa universale che non erano state mai codificate in una raccolta ufficiale né interpretate in modo organico dalla dottrina. Per questa ragione, intorno ad esse aleggiava molta incertezza. Quando erano prodotte in giudizio per attestare la titolarità di diritti e privilegi occorreva osservare specifici requisiti formali a dimostrazione della loro autenticità e vigenza¹². Per accertare il corpo vigente di queste fonti si ricorse all'editoria giuridica compiendo un'operazione di razionalizzazione che lascia emergere come la regolamentazione amministrativa costituisse la normativa generale della Chiesa tardo medievale al pari della legislazione papale.

Una importante fonte curiale, che è stata edita in forma di *praeludium* alla *editio princeps* delle *Extravagantes* di Giovanni XXII¹³ stampata nel 1478, e che in questa forma è stata poi ripresa in tutte le edizioni del *Corpus Iuris Canonici*, attesta quanto magistrati e giureconsulti trascurassero le disposizioni contenute in norme papali emanate dopo il *Liber Sextus* di Bonifacio VIII giacché circolavano fuori dalle collezioni ufficiali¹⁴.

¹¹ NAPOLI, *Ratio scripta et lex animata*; ID., *La visita pastorale*; ID., *Administrare et curare*.

¹² DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 34-36.

¹³ V. n. 25 per l'identificazione di questa edizione. Per un'analisi dell'*editio princeps* delle *Extravagantes Iohannis XXII* e delle altre edizioni incunabile v. DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 72-74, 162-163. Per uno studio della tradizione manoscritta delle *Extravagantes Iohannis XXII* v. TARRANT-BROWN, *Extravagantes Iohannis XXII*.

¹⁴ IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Praeludium ad Extravagantium*, col. 1: «Quintus Mutius versus Servium Sulpitium illo fuit usus sermone *Turpe est patritio et nobili viro ius in quo versatur ignorare, sed longe magis in plerosque nostra aetate haec sententia retorquenda est, qui extravagantium sanctiones, pontificum iura enucleata, desidia aut ignavia contemnere videntur, cum omnes magistratus, praesertim ecclesiastici, in dicendis sententiis, et caeteri iurisperiti, quibus interpretandi consulendique tribuitur facultas, responsa sua, iuxta illarum decisiones sint prolaturi, si ipsis extravagantibus adsint requisita, quae epistola Inno.<centii> iii ad Heliensi episcopum deprecit. Quare ad ipsarum lectionem iterum atque iterum hortor moneoque, ne cum Sulpitio iure obiurgemur, immo illum imitemur, qui post reprehensionem adeo iuri operam dedit, ut inter iuriconsultos merito palmam fuerit assecutus».*

Queste *decretales extravagantes* avevano avuto una recezione frammentaria da parte della dottrina e una circolazione eterogenea in molteplici collezioni private¹⁵. Quando erano citate e prodotte in giudizio, se non recavano il sigillo delle bolle papali e non erano redatte da un notaio pubblico, era legittimo dubitare della loro natura di decretali. La dottrina canonistica aveva perciò stabilito che una decretale *extravagans* potessi dirsi autentica quando era conservata in un archivio pubblico, o era compresa in una collezione di *extravagantes*, o era glossata da un celebre giurista o ripetutamente applicata.

Il discorso della canonistica si era poi come di consueto intrecciato con quello della civilistica e aveva affrontato la questione della autenticità da un diverso punto di osservazione¹⁶. Una sentenza contraria a una norma di diritto è nulla *ipso iure* se la norma è compresa nel diritto comune, ma non quando consiste in una *extravagans* giacché di questa sempre si dubita: «quia de illo (iure) probabiliter dubitatur»¹⁷. La presunzione di conoscenza del diritto generale che giustifica la nullità per errore della sentenza contraria a una norma giuridica riguarda le decretali comprese in un volume di diritto e in generale il diritto comune, ma «non de extravagantibus, quia non ligant, nisi eorum alia detur notitia».

Ancora più nettamente si espressero i civilisti, i quali rifacendosi a Bartolo da Sassoferrato, osservarono che la sentenza contraria a una norma è nulla *ipso iure* se questa è compresa in un corpo di diritto o se è notoria (come quando è conforme al diritto comune) o ha valore probatorio in giudizio «quia tunc cessat ratio incertitudinis et ignorantiae»¹⁸.

Nel Cinquecento Felino Sandei concluse che vi è sempre una *probabilis dubitatio* intorno a una decretale *extravagans*, in quanto «reperitur diversa litera in diversis extravagantibus in eadem dispositione».¹⁹ Erano considerate autentiche soltanto le *extravagantes* presentate in forma di bolla o redatte da un notaio pubblico o quelle *valde notae*, «quia in ipsis non cadit probabilis ignorantia»²⁰.

Delle *extravagantes* si presumeva insomma l'ignoranza piuttosto che la conoscenza, alla stessa stregua di quanto accadeva con il diritto speciale o particolare ma non con il diritto comune; la loro vigenza era quindi un fatto da provare se le si voleva allegare in un processo.

Nel 1204 papa Innocenzo III aveva sancito con la decretale *Pastoralis officii diligentia* che un giudice poteva giudicare in base a una *extravagans* che, seppure di incerta autenticità, era conforme al diritto comune, in quanto era come pro-

¹⁵ BROWN, *The Extravagantes Communes*; DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 61-62.

¹⁶ Per una discussione più ampia di questi aspetti, DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 36-44.

¹⁷ ANTONIUS DA BUTRIO, *Super secunda secundi Decretalium Commentarii*, ad X.2.22.8., f. 62rb.

¹⁸ IASON MAYNUS, *Commentaria in Prima Digesti Novi partem*, ad D.42.1.32, f. 154v.

¹⁹ FELINUS SANDEUS, *Commentaria in Decretalium libros quinque*, ad X.2.22.8, col. 841.

²⁰ Ivi.

nunciarsi in base all'autorità del diritto comune e non della decretale²¹. Nel tardo medioevo, la conformità di una *extravagans* al diritto comune comportava che potesse dirsi 'notoria' e ciò faceva venire meno la *probabilis dubitatio* e il connesso obbligo di dimostrarne l'esistenza.

3. Razionalizzare per autenticare: le *extravagantes* dal manoscritto alla stampa

La stampa incunabola fu utilizzata per accertare la legislazione papale *extravagans* e fare venire meno la *probabilis ignorantia* connessa alla sua esclusione dal corpus di diritto. Nella seconda metà del Quattrocento queste fonti giuridiche furono sottoposte a un processo di razionalizzazione articolato in due modalità. Vorrei dare solo un rapido quadro di sintesi. Secondo la catalogazione promossa dalla British Library (ISTC), furono stampate 38 edizioni incunabole di *decretales extravagantes*, di cui ho potuto esaminarne 26, le quali da poche unità divengono progressivamente più ricche, sino ad un massimo di 37, man mano che ci si avvicina al 1500. Esse riflettono sequenze fisse²².

Sono tutte edizioni delle *Constitutiones* di Clemente V, che in molti casi sono precedute dal *Liber Sextus* di Bonifacio VIII e in pochi altri sono seguite dalle *Extravagantes* di Giovanni XXII.

Queste edizioni incunabole di sequenze fisse di decine di decretali poste in appendice alle collezioni ufficiali di diritto canonico stabilizzavano il testo normativo e realizzavano una delle condizioni di presunzione di autenticità precisate dalla dottrina: ovvero la ricorrenza della medesima versione di decretale insieme ad altre decretali.

In particolare, a traghettare le *decretales extravagantes* dal mondo dei manoscritti a quello dell'editoria, con l'intento di sistemare e definire queste fonti, nonché per promuoverne la stabilizzazione e attestarne l'autenticità fu il canonista padovano e uditore della Rota romana Giovanni Francesco Pavini²³.

Nel 1475 egli si fece promotore e curatore di una originale collezione presso la tipografia romana del tedesco Georgius Lauer che costituisce una vera e propria opera di razionalizzazione della legislazione papale circolante fuori dalle collezioni ufficiali. Egli selezionò e riunì un complesso di venti *decretales extravagantes* con le glosse del cardinale Jean Lemoine e lo pose in appendice del suo *Tractatus de visitatione praelatorum*²⁴. Questa edizione aprì la stagione editoriale delle *extra-*

²¹ DI PAOLO, *Casuistique et pouvoir législatif*.

²² Per un'analisi dettagliata di queste fonti, EAD., *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 61-68.

²³ *Ibidem*, pp. 65-68 e pp. 72-74.

²⁴ IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione praelatorum; Extravagantes communes Bonifacii VIII, Benedicti XI, Clementis V cum glossis Iohannis Monachi; Extravagantes communes Iohannis XXII cum glossis Guilelmi de Monte Lauduno, Romae, Georgius Lauer, 1475* (corrispondente a GW M30448; IGI 7380; ISTC ip00246000). L'esemplare, conservato presso München, Bayerische Staatsbibliothek, è consultabile a questo link: <https://digitale-sammlungen>.

vagantes e tuttavia non conobbe alcuna ristampa nel Quattrocento, rimanendo un modello isolato di circolazione. Caratteri, infatti, del tutto opposti ebbe la successiva produzione a stampa di *decretales extravagantes*: questi testi normativi furono collocati sempre al seguito delle collezioni di diritto canonico, alla stregua di quanto era avvenuto nei manoscritti, dai quali però si discostarono per la costante esclusione delle glosse.

L'*editio princeps* della originale collezione di *extravagantes cum glossis* curata da Pavini nel 1475 non fu ristampata nel Quattrocento, ma costituì la fonte principale da cui attinse l'editore del *Corpus Iuris Canonici*, Jean Chappuis, per comporre la ampia collezione delle *Decretales Extravagantes Communes* (comprensiva di 74 decretali).

Il canonista Pavini curò anche la *editio princeps* della collezione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII, glossate da Jesselinus de Cassanis, che fu stampata nel 1478 presso la tipografia romana di Johannes Bulle. Questa *editio princeps* costituì un'altra fonte di Jean Chappuis, il quale la riprese con il *praeludium* e le *apostillae* e la fece entrare stabilmente dentro il *Corpus Iuris Canonici*²⁵.

Queste due edizioni realizzarono perciò una delle condizioni di presunzione di autenticità delle *extravagantes* precisate dalla dottrina: ovvero la circolazione di esse insieme alla glossa di un rinomato giurista.

4. La natura normativa delle *regulae cancellariae*

Un'altra componente del diritto della Chiesa che fu oggetto di razionalizzazione furono le regole di cancelleria che i papi utilizzavano in funzione legislativa per disciplinare principalmente la materia dei benefici e la gestione del patrimonio ecclesiastico.

Nella Curia alcuni uditori più attenti avevano accostato il valore giuridico di questa regolamentazione a quello delle norme generali: «*regulae cancellariae sapiunt naturam legis*»²⁶. Questa osservazione contrastava con l'opinione diffusa che negava la natura legislativa delle regole in ragione della loro caducità legata alla fine del pontificato di chi le aveva promulgate. Ciascun papa aveva infatti la facoltà di creare diritto emanando nuove regole di cancelleria, modificando o

de/en/view/bsb00063659?page=1.

²⁵ IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS (ED.), *Constitutiones Clementis V; Praeludium Iohannis Franciscus de Pavinis ad Extravagantium, Regularum Cancellariae et Decisionum Rotae notitiam; Decretales Extravagantes Iohannis XXII cum apparatu Jesselini de Cassanis necnon cum additionibus Iohannis Francisci de Pavinis*, [Romae, Johannes Bulle, 1478]. L'*editio princeps* corrisponde a: GW 7091; IGI 3023; ITC ic00721500. L'esemplare dell'*editio princeps* conservato presso la Oxford Bodleian Library (Bod-Inc: C-367) è disponibile *on line* (<https://incunables.bodleian.ox.ac.uk/>) insieme ad una accurata descrizione comprensiva dell'identificazione delle singole decretali. V. *supra*, nota 13, per i principali studi sulla circolazione manoscritta e a stampa delle *Extravagantes Iohannis XXII*.

²⁶ DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 46-56.

abrogando le precedenti. Per questo era necessario, all'inizio di ogni pontificato, precisare, attraverso la loro pubblicazione, quali fossero le regole di cancelleria vigenti. Proprio questa loro caducità connessa alla fine del pontificato aveva finito per offuscare agli occhi della dottrina la loro natura normativa.

Inoltre, le *regulae* non venivano inviate alle Università e non erano oggetto di insegnamento. Il lavoro quotidiano della cancelleria portava a modificarle di continuo e a trascriverle anche in aggiunta ad altre ormai superate generando incertezza sulla loro vigenza. Non vi era una codificazione ufficiale delle vigenti regole di cancelleria²⁷.

Nonostante tutto questo, esse contenevano diritto che aveva validità generale nella Chiesa, e per questo furono edite già agli inizi della stampa. La prima edizione fu stampata nel 1468/69, a Roma, dal tipografo tedesco Ulrich Han.

Questa normativa si distingueva in regole che avevano forza giuridica di costituzioni e quindi validità generale e regole che concernevano la mera redazione di documenti e avevano quindi efficacia solo interna²⁸. Le prime erano dette «*regulae de dandis*» perché erano concesse a coloro che ne richiedevano copia da allegare in giudizio per attestare la titolarità di un beneficio o di un privilegio etc. Per avere efficacia fuori della Curia, queste regole dovevano essere rilasciate nel rispetto di formalità essenziali per la loro autenticità, al pari di quanto avveniva per le *decretales extravagantes*. Le altre regole di cancelleria «*quae non sunt de dandis*» erano dettate per il mero uso interno della Curia: «quasi dent normam solis officialibus cancellariae»²⁹.

Come hanno mostrato le ricerche di Andreas Meyer³⁰, che sono state in parte proseguite da Dorett Elodie Werhahn-Piorkowski³¹, le centinaia di regole di cancelleria esistenti nel Quattrocento costituivano una imponente normazione tardo-medievale che regolava l'attività interna della Cancelleria, ma anche la complessiva gestione dei beni in tutte le province della cristianità.

La loro rilevanza giuridica era evidentemente universale, come dimostra la estesissima circolazione nei manoscritti e nelle edizioni a stampa. Solo un dato: il cosiddetto *Liber Cancellariae* è conservato, in copia, in oltre 160 mss, e a partire dal 1469 anche in numerosi incunaboli³².

La prassi di trascrivere regole di cancelleria ormai superate all'interno di raccolte non ufficiali ma anche di allegare nei processi copia delle *regulae* attestanti la titolarità di benefici o privilegi doveva evocare la circolazione delle *extravagantes* e la relativa *probabilis dubitatio* intorno alla loro autenticità. Canonisti quali Giovanni Francesco Pavini e Felino Sandei, che operavano nella Curia romana nel

²⁷ MEYER, *L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico*, p. 233.

²⁸ Ivi, p. 236; DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 46-48.

²⁹ IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Praeludium ad Extravagantium*, col. 3.

³⁰ MEYER, *L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico*; ID., *The Curia: The Apostolic Chancery*; per una versione più dettagliata, ID., *Die päpstliche Kanzlei im Mittelalter*; ID., *Regieren mit Urkunden*; ID., *Die geplante neue Edition*.

³¹ WERHAHN-PIORKOWSKI, *Die Regule Cancellarie Innozenz' VIII*.

³² MEYER, *L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico*, p. 235.

Quattrocento, assunsero presto consapevolezza delle ricadute che l'invenzione della stampa avrebbe prodotto sulle dottrine della vigenza e dell'autenticità di norme fondamentali circolanti però fuori dal *corpus iuris*: le decretali *extravagantes* e le *regulae cancellariae*.

Le prime riflessioni intorno alle regole di cancelleria furono subito edite nel richiamato *praeludium* alla *editio princeps* delle *Extravagantes Iohannis XXII*, stampato nel 1478, a Roma, dalla tipografia di Johann Bulle. Inoltre, tra il 1486 e l'87, le *regulae* furono per la prima volta anche commentate dall'avvocato concistoriale *Alphonsus de Soto*³³. Nel 1540, il canonista Ludovico Gomez dedicò loro un commentario in cui ne esplicitò la natura di fonti di diritto generale recependo il patrimonio di dottrina giurisprudenziale, rappresentato dalle *decisiones* della Rota Romana, che aveva enfatizzato la portata universale di una normativa pensata per amministrare la Chiesa in ogni angolo del mondo; e che tuttavia non entrò mai nel *Corpus Iuris Canonici*³⁴.

5. Razionalizzare per riconoscere: la normativa amministrativa della Chiesa

Questa attenzione alle regole della cancelleria da parte di canonisti medievali nell'arco di pochi decenni dimostra la maturata consapevolezza della produzione di una originale normativa amministrativa che, però, per essere riconosciuta, doveva essere calata dentro le categorie interpretative del diritto comune, per specificarne la natura di diritto generale o diritto particolare della Chiesa. L'intenzione di razionalizzare la immensa mole di regole di cancelleria portò innanzitutto a precisarne la natura giuridica, ossia quella di normativa generale, a individuare le regole che erano vigenti tra le centinaia che, benché abrogate o derogate, continuavano ad essere trascritte nei manoscritti, nonché a stabilizzarne – autenticandolo - il testo in edizioni incunabile.

In conclusione, mi sembra che l'impegno dei giuristi, tra tardo medioevo ed inizio età moderna, di *reddere rationem* della normativa di cancelleria fotografi un momento di passaggio nella definizione dei nuovi equilibri dell'età moderna, il quale costituisce un importante contributo della normatività della Chiesa alla storia del diritto amministrativo. Con la configurazione di una regolamentazione amministrativa in termini di diritto generale, la Cancelleria papale sintetizza il ricorrente dualismo lessicale amministrazione/burocrazia³⁵ e rappresenta per eccellenza l'istituzionalizzazione generata dalla necessità di una regolarità dell'amministrare.

Le *decretales extravagantes* e le *regulae cancellariae* hanno conosciuto nel Quattrocento una ridefinizione della propria natura giuridica, in conseguenza della

³³ WERHAHN-PIORKOWSKI, *Die Regule Cancellarie Innoenz' VIII*, pp. 69-77.

³⁴ DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa*, pp. 49-56.

³⁵ CHASTANG - CYGLER - DESTÉPHEN - FOSSIER - IOGNA-PRAT (avec la coll. de BRUHNS) - MARCEAU - MOREAU - PETTINAROLI, *Administration/bureaucratie*.

loro applicazione, da cui è dipeso un importante processo di razionalizzazione compiuto ricorrendo allo strumento della stampa incunabola.

Questa operazione di selezione e sistemazione, nonché di ampia diffusione a stampa consentì non solo di superare la *probabilis dubitatio* che aleggiava intorno alla autenticità delle *extravagantes* e delle regole di cancelleria a causa della loro origine casistica e della incerta circolazione ma anche di riconoscerne la effettiva collocazione all'interno del *corpus iuris* in senso lato.

BIBLIOGRAFIA

- ITALO BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica dell'età moderna*, Torino 2002.
- JACQUELINE BROWN, *The Extravagantes Communes and Its Medieval Predecessors*, in *A Distinct voice*. [v.], pp. 373–436.
- ANTONIUS A BUTRIO, *Super secunda secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis, Apud Iunctas, 1578.
- ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*. 1. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982.
- PIERRE CHASTANG - FLORENT CYGLER - SYLVAIN DESTEPHEN - ARNAUD-VIVIEN FOSSIER - DOMINIQUE IOGNA-PRAT (avec la coll. de HINNERK BRUHNS) - BERTRAND MARCEAU - DOMINIC MOREAU - LAURA PETTINAROLI, *Administration/bureaucratie*, in *Dictionnaire critique de l'Église, Notions et débats de sciences sociales*, dir. par FRÉDÉRIC GABRIEL - DOMINIQUE IOGNA-PRAT - ALAIN RAUWEL, Paris 2023, pp. 23–47.
- A Companion to the Medieval Papacy*, ed. KEITH SISSON - ATRIA LARSON, Boston 2016.
- The creation of the Ius Commune. From Casus to Regula*, ed. JOHN W. CAIRNS - PAUL J. DU PLESSIS, Edinburgh 2010.
- IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS, *Tractatus de visitatione praelatorum; Extravagantes communes Bonifacii VIII, Benedicti XI, Clementis V cum glossis Iohannis Monachi; Extravagantes communes Iohannis XXII cum glossis Guilelmi de Monte Lauduno*, Romae, Georgius Lauer, 1475.
- IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS (ED.), *Constitutiones Clementis V; Praeludium Iohannis Franciscus de Pavinis ad Extravagantium, Regularum Cancellariae et Decisionum Rotae notitiam; Decretales Extravagantes Iohannis XXII cum apparatu Jesselini de Cassanis necnon cum additionibus Iohannis Francisci de Pavinis*, [Romae, Johannes Bulle, 1478].
- SILVIA DI PAOLO, *Casuistique et pouvoir législatif. Aux origines médiévales du renouvellement du droit de l'Église*, in *Lire le droit du Moyen Âge*. [v.], pp. 205–224.
- SILVIA DI PAOLO, *La ordinaria amministrazione della Chiesa locale: capitula di inchiesta su persone, beni e contabilità*, in *Écritures grises* [v.], pp. 249–264.
- SILVIA DI PAOLO, *Quaero quid sit visitatio et quid visitare. Alcune annotazioni sull'esperienza canonistica dell'amministrazione*, in *Der Einfluss der Kanonistik* [v.], vol. 37,2, pp. 267–294.

- SILVIA DI PAOLO, *Verso la modernità della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424-1485): la stampa, le decisioni, le extravagantes e la disciplina amministrativa*, Roma 2018, <<http://www.dhi-roma.it/dipaolo-pavini.html>>.
- A Distinct voice. Medieval Studies in honor of Leonard E. Boyle, O. P.*, ed. JAQUELINE BROWN - WILLIAM P. STONEMAN, Notre Dame (IN) 1997.
- L'Écriture des juristes (XVIe-XVIIIe siècle)*, études réunies par LAURENCE GIAVARINI, Paris 2010.
- Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIIe-XVIIIe siècles)*, études réunies par ARNAUD FOSSIER - JOHANN PETITJEAN - CLÉMENCE REVEST, Paris 2019.
- Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Öffentliches Recht*, Atti del convegno (Como, 26-29 luglio 2009), herausgegeben von FRANCK ROUMY - MATHIAS SCHMOECKEL - ORAZIO CONDORELLI, Köln - Weimar - Wien 2011, pp. 267-294.
- Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di CECILIA NUBOLA - ANGELO TURCHINI, Bologna 1996.
- Lire le droit du Moyen Âge. Comprendre et utiliser les sources juridiques (des XIIIe-XVe siècles)*, dir. par EMANUELE CONTE - LOUIS GENTON, Palermo 2025.
- IASON MAYNUS, *Commentaria in Primam Digesti novi Partem*, Lugduni, per Thomam Berteau, 1546.
- ANDREAS MEYER, *Die geplante neue Edition der spätmittelalterlichen päpstlichen Kanzleiregeln*, in *Päpste, Pilger, Pönitentiarie* [v.], pp. 117-131.
- ANDREAS MEYER, *Die päpstliche Kanzlei im Mittelalter - ein Versuch*, in «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde», LXI (2015), pp. 291-342.
- ANDREAS MEYER, *Emil von Otenthal revisited: Unterwegs zu einer erweiterten Neuedition der spätmittelalterlichen Regulae cancellariae apostolicae*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», XCI (2005), pp. 218-236.
- ANDREAS MEYER, *L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Un aspetto del diritto canonico poco studiato*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XCVI (2016), pp. 224-244.
- ANDREAS MEYER, *Regieren mit Urkunden im Spätmittelalter. Päpstliche Kanzlei und weltliche Kanzleien im Vergleich*, in *Urkunden und ihre Erforschung* [v.], pp. 71-91.
- ANDREAS MEYER, *The Curia: The Apostolic Chancery. Growth of an Ideology and Institution*, in *A Companion to the Medieval Papacy* [v.], pp. 238-258.
- PAOLO NAPOLI, *Administrare et curare. Pour une histoire juridique de la 'gestion', in Traçabilité et responsabilité* [v.], pp. 45-71.
- PAOLO NAPOLI, *La visita pastorale: un laboratorio de la normatividad administrativa, in Procesos, inquisiciones, pruebas* [v.], pp. 225-250.
- PAOLO NAPOLI, *Ratio scripta et lex animata. Jean Gerson et la visite pastorale*, in *L'Écriture des juristes* [v.], pp. 131-151.
- CECILIA NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, Bologna 1993.

- ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *La storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.
- Päpste, Pilger, Pönitentiarie*, herausgegeben von ANDREAS MEYER - CONSTANZE RENDTEL - MARIA WITTMER-BUTSCH, Tübingen 2004.
- Procesos, inquisiciones, pruebas. Homenaje a Mario Sbriccoli. Proceso judicial y prueba de la Antigüedad a la Modernidad Temprana*. In *memoriam Mario Sbriccoli (1940-2005)*, a cura di EMANUELE CONTE - MARTA MADERO, Atti del convegno (Buenos Aires, 4-5 settembre 2006), Buenos Aires 2009.
- FELINUS SANDEUS, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Basileae, ex officina Frobeniana, 1567.
- DANIELA TARANTINO, *La fides instrumentorum. Per una storia del valore probatorio dei documenti nei processi civile e canonico dal tardo diritto comune ai codici*, Roma 2010.
- JACQUELINE TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, in *Monumenta Iuris Canonici, Serie B, Corpus Collectionum*, 6, Città del Vaticano 1983.
- Traçabilité et responsabilité, études réunies par PHILIPPE PEDROT*, Paris 2003.
- Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt*, herausgegeben von WERNER MALECZEK, Wien 2014.
- Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, a cura di UMBERTO MAZZONE - ANGELO TURCHINI, Bologna 1985.
- Visite pastorali in diocesi di Pavia nel Cinquecento. Una documentazione guadagnata alla storia*, a cura di XENIO TOSCANI, Bologna 2003.
- PASCAL VUILLEMIN, *Écritures grises et réformes ecclésiastiques*, in *Écritures grises* [v.], pp. 265-277.
- DORETT ELODIE WERHAHN-PIORKOWSKI, *Die Regule Cancellarie Innozenz' VIII. und Alexanders VI. Überlieferungsgeschichte, Inkunabelkatalog und Edition der päpstlichen Kanzleiregeln im frühen Buchdruck*, Wiesbaden 2021.

Tutti i siti citati sono da intendere attivi alla data dell'ultima consultazione: 24 marzo 2026.

TITLE

Razionalizzare per definire: la normativa amministrativa della Chiesa. Il contributo della stampa incunabola

Rationalising to define: the Church's administrative regulations. The contribution of early printing

ABSTRACT

Nel tardo medioevo la dimensione amministrativa della Chiesa conosce diverse forme di razionalizzazione. Il pensiero canonistico e teologico teorizza un processo di riforma delle istituzioni ecclesiastiche attraverso il rilancio della visita pastorale intesa quale strumento di conoscenza e controllo delle amministrazioni locali nonché di correzione di ogni forma di eccesso e abuso commesso dai sottoposti. Il nuovo mezzo della stampa viene utilizzato per compiere un'opera di accertamento, riordino e consolidamento delle fonti che costituivano la normativa generale della Chiesa ma che non erano state mai codificate in collezioni ufficiali: ovvero le *decretales extravagantes* e le *regulae cancellariae*. Questo intervento non solo conferisce certezza a fonti che erano di dubbia autenticità quando prodotte in giudizio ma riconosce anche la regolamentazione amministrativa quale componente della normativa generale della Chiesa.

In the late Middle Ages, the administrative dimension of the Church underwent various forms of rationalisation. Canonical and theological thought theorised a process of reform of ecclesiastical institutions by reviving pastoral visits to obtain knowledge and control of local administrations as well as correct all forms of excess and abuse committed by subordinates. The new tool of the press was used to ascertain, reorganise and consolidate the sources constituting the general regulations of the Church but had previously never been codified in official collections: namely the *decretales extravagantes* and the *regulae cancellariae*. This intervention not only gave certainty to sources that were of doubtful authenticity when presented in court but also recognised administrative regulations as a component of general Church law.

KEYWORDS

Visita pastorale; fonti autentiche; legislazione papale; decretali; regole di cancelleria.

Pastoral visit; authenticity of sources; papal legislation; decretals; chancery rules.